



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

Divisione Efficienza energetica e risparmio energetico

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0023436 - 04/12/2014 - USCITA

DIVISIONE - AFFARI GENERALI E GIURIDICI,
CONTROLLO PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE
DGMEREEN

E.P.C. DIRETTORE GENERALE
DGMEREEN

SEDE

Oggetto: Esito istruttoria domande di rimborso per gli operatori "nuovi entranti" nel periodo 2008-2012, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 2010 n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 2010, n. 111.

Come noto, il decreto-legge 20 maggio 2010 n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 2010, n. 111, prevede all'articolo 2, che le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE (*Emission Trading – ETS*), che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, hanno diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto sul mercato di dette quote.

A tal riguardo, il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, prevede al comma 5 dell'articolo 19 che il 50% dei proventi delle aste delle quote ETS sia riassegnato ad apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico per i rimborsi di cui al comma 5, articolo 2 del citato decreto legge n. 72/2010.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente, del 21 febbraio 2014, sono stabilite, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 72/2010, le modalità di rimborso dei crediti agli operatori.

In particolare, il predetto decreto precisa che i soggetti creditori sono quelli identificati dalle deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (deliberazioni n. 16/2010 del 28 luglio 2010, n. 22/2010 del 21 settembre 2010, n. 25/2010 del 28 ottobre 2010, n. 23/2011 del 27 giugno 2011, n. 8/2012 del 13 aprile 2012, n. 28/2012 del 30



novembre 2012, n. 48/2012 del 28 dicembre 2012, n. 6/2013 del 25 marzo 2013, n. 7/2013 del 25 marzo 2013, n. 9/2013 del 9 aprile 2013, n. 11/2013 del 30 maggio 2013, n. 12/2013 del 30 maggio 2013) e che le somme sono liquidate agli aventi diritto, nell'ammontare indicato nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (colonna "crediti spettanti"), maggiorate degli interessi maturati a tasso legale a partire dal 1 marzo dell'anno di mancata assegnazione delle quote.

L'ammontare delle somme da erogare è riportato nella tabella allegata al medesimo decreto ministeriale del 21 febbraio 2014.

A seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 26 settembre 2014, che stabilisce la ripartizione dei proventi delle aste e la quota da destinare al rimborso ai nuovi entranti aventi diritto, in data 10 novembre 2014 veniva pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il modulo recante *"Modulo di richiesta del rimborso dei crediti spettanti agli operatori di impianti cosiddetti "nuovi entranti" di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico 21 febbraio 2014"*.

Tale modulo, una volta compilato dal legale rappresentante della società avente diritto al rimborso del credito, veniva trasmesso con firma digitale all'indirizzo pec: **ene.div1@pec.sviluppoeconomico.gov.it**.

Ciò premesso, la scrivente Divisione, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per istruire le pratiche e al fine di garantire il maggior numero di rimborsi in considerazione della chiusura dei termini per i pagamenti prevista per il 5 dicembre, ha esaminato le richieste di rimborso dei crediti seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In particolare è stata verificata:

- la corrispondenza degli importi richiesti con quanto riportato sulle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;
- la correttezza dei dati relativi alle società sulla base delle visure camerali;
- la corrispondenza tra l'anagrafica e la documentazione presentata.

A seguito dell'attività istruttoria, nella quale non sono stati presi in considerazione i crediti spettanti ai sensi della Deliberazione 120/2014/R/EFR dell'Autorità in quanto non inclusa nei conteggi di cui al DM 21 febbraio 2014, si allega alla presente la lista degli operatori nuovi entranti per i quali si può procedere alla liquidazione delle somme spettanti comprensive della quota capitale e della quota interessi maturati alla data del 4 dicembre, e calcolati al tasso di interesse legale per ciascun anno, come stabilito dal DM 21 febbraio 2014. Gli operatori aventi diritto al rimborso riportati nella predetta lista sono elencati secondo l'ordine cronologico dell'anno di



maturazione del credito. Data l'insufficienza delle risorse a coprire integralmente i rimborsi 2010, la differenza tra le risorse disponibili e la somma dei crediti maturati nel 2008 e nel 2009, comprensiva degli interessi, è stata ripartita agli operatori aventi diritto proporzionalmente ai crediti spettanti nel 2010.

Si evidenzia, inoltre, che tra le pratiche esaminate, il credito riconosciuto alla società Attianese Spa, relativamente all'impianto denominato "Centrale termica di Attianese Spa", con aut. n. 1646, è stato ceduto allo Studio Bartucci. In merito a ciò, si fa presente che trattandosi di credito non riconducibile a quelli richiamati dalle disposizioni di cui agli articoli 69 e 70 della Legge di Contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), a quelli dell'art. 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E, nonché dell'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 - il divieto di cessione senza l'adesione della pubblica amministrazione si applica solo ai rapporti di durata come l'appalto, la somministrazione o la fornitura - non richiesta alcuna accettazione da parte dell'amministrazione. Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno citare, nelle premesse del decreto di ammissione al pagamento, l'avvenuta cessione del credito richiamando gli estremi dell'atto notarile.

Si allega, infine, la lista degli operatori per i quali è ancora in corso l'istruttoria o che non hanno ancora presentato l'istanza di richiesta di rimborso.

IL DIRIGENTE
(Mauro Mallone)



Allegati